

**CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA PLURIENNALE DI GAS TECNICI
DA DESTINARE AI REPARTI E LABORATORI IZSLER DELLE SEDI DELLA
LOMBARDIA**

CIG: B9322DEDC9

TRA

**L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI"**, di seguito denominato
"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-
chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in perso-
na del Dott. Davide Violato, nato a . il , in
qualità di Dirigente Responsabile f.f., delegato dal Diretto-
re Generale a stipulare i contratti, giusto decreto n. 480
del 23/12/2021;

E

Tecnogas Srl (di seguito denominata "ditta" e/o società) con
sede legale in Cormano (MI), via Giotto, nr. 28, P.IVA
04355200967, in persona dell'amministratore unico, Massimi-
liano Spinosa, nato a il , C.F.
, domiciliato per la carica presso la sede
societaria, firma digitale intestata valida e non revocata;

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 540 del 20/11/2025 è
stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra so-

glia comunitaria per la fornitura pluriennale di gas tecnici e ghiaccio secco, suddivisa in 4 lotti;

- con determinazione dirigenziale n. 85 del 12/02/2026, preso atto delle risultanze della procedura, è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. 1 della fornitura alla ditta Tecnogas Srl;

- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del presente atto.

Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA

Il presente contratto definisce i termini e le condizioni con cui la ditta Tecnogas Srl si obbliga, ferme le condizioni tutte già prefissate negli atti di gara, ad eseguire, su richiesta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, per il periodo di 48 mesi, la fornitura dei prodotti indicati nel lotto 1 della procedura in oggetto ed elencati nell'allegato 1 al presente contratto.

Per "durata" del contratto si intende il periodo entro il quale l'IZSLER potrà effettuare ordini della fornitura con la ditta odierna contraente.

L'esecuzione del contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole dettate dal presente atto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Art. 2 - Quantità

L'Istituto si impegna ad ordinare nel periodo di vigenza del contratto i prodotti indicati dalla ditta nel "DOE - Dettaglio dell'offerta economica" presentato in sede di gara (Allegato 1).

L'importo complessivo del contratto ammonta ad € 196.040,00, oltre l'iva.

Art. 3 - Corrispettivo, revisione prezzi - fatturazione - pagamenti

Le condizioni economiche relative alla fornitura in argomento, quale risultato dell'offerta formulata dalla ditta Tecno-gas Srl in sede di gara, sono quelle indicate nell'allegato n. 1.

I prezzi offerti al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni ulteriore spesa per trasporto, imballo, consegna presso il magazzino centrale di questo Istituto, o presso le sedi territoriali della Lombardia, eventuale deposito di contenitori o

materiale di imballaggio, il controllo, la messa a disposizione e la verifica delle bombole si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto, fatta salva la revisione dei prezzi nei limiti di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Ogni ordinativo sarà contraddistinto da un numero d'ordine che dovrà essere riportato sul documento di trasporto e sulla relativa fattura.

Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture, previa verifica della conformità della fornitura. Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero di ordine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il codice CIG, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questo Istituto da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 4 - Durata

Il contratto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 5 - Modalità di ordinazione e di consegna

Gli ordinativi formali saranno inoltrati in forma scritta (tramite e-mail o altra modalità) dall'U.O. Provveditorato Economato e Vendite.

Le consegne dovranno essere effettuate presso le diverse sedi IZSLER della Lombardia (si veda l'elenco degli indirizzi al seguente link <https://www.izsler.it/chi-siamo/listituto/dove-siamo/sedi-territoriali/>) secondo quanto indicato dall'ISLER.

Le consegne potranno essere sia al piano terra che ai piani più alti. Lo scarico degli autocarri dovrà avvenire utilizzando esclusivamente mezzi e personale della ditta.

I gas devono essere consegnati presso i punti di consegna stabiliti dall'Ente e nei depositi da essa autorizzati nei quantitativi di volta in volta richiesti.

La ditta si assume la piena responsabilità per la movimentazione, lo scarico delle bombole, la consegna e la sostituzione dei vuoti con i pieni.

Al momento della consegna, i documenti di trasporto dovranno essere controfirmati da personale IZSLER all'uopo preposto.

La ditta dovrà prestare servizio di controllo/verifica e manutenzione di tutte le bombole presenti al fine di garantire la completa sicurezza (nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di collaudo bombole ai sensi della norma ADR).

La consegna dovrà avvenire tassativamente entro 48 ore dalla richiesta inviata tramite e-mail dal personale IZSLER che sarà tenuto a comunicare le quantità da consegnare, il luogo di destinazione della merce e l'ordine di riferimento, sempre nel rispetto delle quantità indicate nell'ordine.

Nel caso in cui la fornitura risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e/o in condizioni diverse da quelle stabilite, ovvero qualora per qualsiasi altra causa fosse inaccettabile, la ditta sarà tenuta a ripetere le prestazioni a sue spese, salvo il riconoscimento di eventuali danni in favore dell'Ente.

Le spese sostenute per approvvigionamenti sostitutivi, aumentate della penale, verranno trattenute dall'IZSLER senza obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto alla Ditta per le forniture già effettuate e, occorrendo, sulla cauzione.

In quest'ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata da parte del depositario entro i termini fissati dall'amministrazione.

Ogni fornitura di gas dovrà essere accompagnata da certificato di analisi del lotto.

Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la merce dovrà pervenire nel luogo di destinazione indicato in

perfetto stato di conservazione, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.

La firma per ricevuta di un proprio dipendente non impegna l'Istituto per quanto concerne la verifica dei prodotti stessi, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, a mezzo Pec o e-mail successive, le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni.

Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e qualitative e di quelle eventualmente dettate dall'Istituto, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente disciplinare e dalle leggi vigenti.

La difformità qualitativa dei prodotti forniti rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente Disciplinare ed a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.

Art. 6 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 è prevista la possibilità di modificare i prezzi offerti qualora sussistano aumenti di costi non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta.

L'istanza di revisione dovrà essere presentata dalla ditta affidataria e dovrà contenere le motivazioni della richiesta e adeguata documentazione a supporto. Sarà onere di questa amministrazione valutare, sulla base della documentazione prodotta e degli indici di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'opportunità di autorizzare la revisione dei prezzi.

La possibilità di utilizzare la clausola di revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Art. 7 - Cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato

alla verifica, in capo al su-bentrante, dei requisiti necessari per contrarre con l'Istituto.

Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 cui si fa espresso richiamo.

La cessione si intende automaticamente rifiutata se:

a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;

b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.

La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.

Art. 8 - Obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti

La ditta deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.

La ditta assume per l'effetto ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a ter-

zi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Con la formulazione dell'offerta, la ditta ha implicitamente certificato che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.L. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

Art. 9 - Penali

Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l'1 per cento e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi consegna questa stazione appaltante applicherà una penale pari all'0,5 per mille fino ad un massimo del 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni

giorno di ritardo, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dall'Istituto, o da chi per esso, per l'acquisizione del prodotto da altro fornitore.

Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio o compromesso l'attività dei reparti, l'Istituto si riserva di chiedere il rimborso dei maggiori danni subiti.

Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficiente perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

Art. 10 - Deposito cauzionale definitivo

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto è stata costituita in data 17/02/2026 a favore dell'Istituto, garanzia definitiva sotto forma di fideiussione n. PC20WQA2 rilasciata da Zurich Insu-

rance Europe SA, fino alla concorrenza di Euro 19.604,00 (euro diciannovemilaseicentoquattro/00), con scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.

Resta espressamente inteso che l'IZSLER ha diritto di rivadersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Art. 11 - Tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto dovranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., si precisa che tutte le attività previste dal pre-

sente contratto dovranno essere eseguite in conformità e nell'osservanza del DUVRI.

Art. 12 - Risoluzione - recesso - verifica di conformità

L'Istituto si riserva di risolvere il contratto se nel corso di utilizzo dei consumabili di cui trattasi emergessero difformità, rispetto a quanto riscontrato in fase di valutazione dell'idoneità tecnica tali da comportare una revisione del giudizio di idoneità stesso.

In aggiunta alle fattispecie previste dal Codice civile in materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'IZSLER, nei seguenti casi:

- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.

- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni della fornitura sopra descritto o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali;

- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;

- avvio di procedura fallimentare nei confronti della Commissionaria, cessione dell'azienda per cessazione attività, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Commissionaria;

- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;

- mancata reintegrazione, entro 15 giorni naturali e consecutivi, del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 10 del presente contratto;

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.

L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674 c.c. La ditta sarà tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Racc. A/R o Pec, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel setto-

re. L'Istituto può inoltre recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.

L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

Ai sensi dell'art. 116 del Codice dei contratti, l'Istituto verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il proprio personale, il quale verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dalla contro-parte in conformità al presente contratto e ai documenti tutti in esso richiamati.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, l'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto.

La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità da eseguirsi direttamente da parte di personale dell'Istituto, per certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore. Le attività di verifica hanno anche lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai

documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove possibile, in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ovvero a documentazione di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura verrà effettuato per ciascuna fornitura all'atto della consegna da parte del personale dell'Istituto addetto alla ricezione dei beni.

In difetto di simile accertamento al momento della consegna, l'Istituto si riserva di effettuare la verifica quali-quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo dei beni medesimi. La firma per ricevuta, posta al momento della consegna, non impegnerà in alcun modo l'Istituto all'accettazione degli stessi.

Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura di reclamo richiedendo il ritiro dei beni difettosi o in eccesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con spese a carico della stessa, anche laddove i beni siano stati privati del loro imballaggio originario.

Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la quantità ordinata e quella effettivamente consegnata, l'eccedenza sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale dovrà provvedere a proprie spese, entro 5 giorni solari e consecutivi.

In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.

Nel caso in cui le prestazioni risultino non conformi sotto l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere al fornitore l'immediata ripetizione delle prestazioni entro 5 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione. In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a € 200,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.

La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima uti-

lizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3 comma 7).

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.

La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Art. 14 - Spese e oneri tributari

Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.

Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 131/1986.

Art. 15 - Codice di comportamento e Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia

L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 16.12.2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 co-sì come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri

fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "Atti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disciplinare e codice di condotta".

La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.

Art. 16 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy

Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo 2016/679 del 26/04/2016 entrato in vigore il 25/05/2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Con D.Lgs. 101 del 10/08/2018 è stato tra l'altro adeguato il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.

L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Base giuridica e finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precon-

trattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);

il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);

- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;

- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una

comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

I Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione sono quelli dettati dall'art. 13.2, lett. a) del Reg. 679/2016.

L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Art. 17 - Foro competente

In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 36/2023.

Brescia/ 05 marzo 2026

per l'IZSLER

Il Dirigente responsabile

Violato Dott. Davide

per la ditta

L'Amministratore

MASSIMILIANO

Accettazione

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.

la ditta Tecnogas Srl, come sopra rappresentata, dichiara di

approvare specificatamente le disposizioni di cui agli arti-

coli: 9 (Penali), 14 (Spese e Oneri tributari) e 17 (Foro

competente) del presente Contratto.

per la ditta

L'Amministratore

MASSIMILIANO

Il presente documento esemplare origi-

nale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dal-

la data di registrazione dello stesso al protocollo generale

dell'ultimo firmatario